



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile

-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott. Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 05/10/2023 da **CURTI CHRISTIAN** (c.f. CRTCRS75M17E648I), residente a Cesenatico, via Botticelli n. 14/A, con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

vista l'integrazione con modifica della proposta e della relazione del Gestore depositata in data 15/11/2023 a seguito dei rilievi sollevati con decreto del 03/11/2023;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

In merito alle condizioni di ammissibilità, si osserva che il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi*

regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Si tratta, infatti, di lavoratore dipendente, attualmente presso Trenitalia Tper S.C.a r.l., che non ha mai esercitato impresa commerciale e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse.

Non risulta inoltre che il ricorrente sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già fruito per due volte dell’esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall’art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell’insolvenza che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L’indebitamento complessivo ammonta a € 108.874,92 come da prospetto riepilogativo che segue:

Creditore	Ipotecario	Privilegio	Chirografo	Totale
Aderisc FC	- €	507,38 €	141,55 €	648,93 €
Compass Banca SPA	- €	- €	6.617,66 €	6.617,66 €
Prisma SPV srl	25.072,40 €	- €	- €	25.072,40 €
AUSL Romagna	- €	262,80 €	- €	262,80 €
Sorit SPA	- €	- €	2.651,26 €	2.651,26 €
Crio SPV 4 s.r.l.	- €	- €	18.491,91 €	18.491,91 €
Aderisc LODI	- €	1.007,72 €	563,49 €	1.571,21 €
VIViBanca SPA	- €	- €	12.405,83 €	12.405,83 €
Ifis NPL Investing spa	- €	- €	8.838,99 €	8.838,99 €
Fides Spa	- €	- €	32.313,93 €	32.313,93 €
TOTALE	25.072,40 €	1.777,90 €	82.024,62 €	108.874,92 €

A fronte di ciò, il patrimonio del ricorrente è composto come segue:

- comproprietà per la quota del 50% (insieme all’ex compagna Giambitti Irene) dell’immobile sito a Spino d’Adda, censito al foglio 8, p.lle n. 118, sub. 9, cat. A/4, n. 120 sub. 11, cat. C/6 e n. 646 sub. 10 cat. A/3, del valore stimato di € 50.400 quanto all’intero (gravato da ipoteca volontaria in favore ore di Prisma SPV)
- proprietà dell’autovettura Ford tg. DP613CO, acquistata nel 2008 con valore di ca. €

400, gravata da plurimi fermi amministrativi e necessaria per gli spostamenti di lavoro;
- reddito da lavoro dipendente per un ammontare lordo annuo di ca. € 35.000 (la CU2021 per l'anno di imposta 2020 indica un reddito annuo di € 28.621,76; la CU2022 per l'anno di imposta 2021 indica un reddito di € 32.065,21 e la CU2023 per l'anno di imposta 2022 indica un reddito € 35.428,02) con stipendio netto mensile di € 1.900 per 14 mensilità, attualmente gravato da due cessioni volontarie (€ 301 mensile in favore di Fides Banca e € 200 in favore di Medio Credito) e da pignoramento dello stipendio (€ 360 in favore di Crio SPV 4 S.r.l.).

Tuttavia, ai fini della proposta, non avendo il ricorrente raggiunto un accordo con la comproprietaria dell'immobile, ha dichiarato di volere tenere fuori dal piano sia il debito ipotecario di € 25.072,40 sia la quota del 50% dell'immobile, con impegno a venderlo al di fuori della procedura e unitamente alla Giambitti, destinando il ricavato all'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario, salvo incasso del 50% del residuo. In un tale contesto, non è dubitale che il ricorrente non sia in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio.

Il nucleo familiare del ricorrente, con lui convivente in appartamento in locazione, è composto dall'attuale compagna Franzoni Giuseppina, titolare di autonomo reddito di € 700 mensili (gravato da pignoramento del quinto per € 160 in favore di Ifis NPL), dal figlio della coppia Curti Marco e dal primo figlio della compagna Lancini Davide, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti.

Il reddito familiare di ca. € 2.600 mensili è in realtà disponibile nella ridotta misura di ca. € 1.580 per effetto delle cessioni e pignoramenti in essere, a fronte di spese familiari indicate in ca. € 2.180.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (nella specie insussistenti),

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni,
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento, costituite essenzialmente da finanziamenti assunti per far fronte a necessità familiari e l'acquisto della casa in comproprietà con l'allora compagna, rimasta nella disponibilità di quest'ultima dopo la rottura della convivenza.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott.ssa Silvia Zavagli, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento, si evidenzia che il primo finanziamento risale al 1997, contratto per sostenere economicamente i genitori e i quattro fratelli con cui conviveva, risultando il padre affetto da problemi di dipendenza; nel 2000 è stato stipulato il finanziamento ipotecario per l'acquisto della casa in comproprietà con l'allora compagna Giambitti Irene, con la quale la convivenza si è tuttavia interrotta dopo pochi giorni con rientro presso la casa dei genitori; a seguito della costituzione dal 2003 di un nuovo nucleo familiare con l'attuale compagna, Franzoni Giuseppina, già madre di un figlio nato nel 2001, e della nascita nel 2005 del figlio della coppia, non essendo il reddito del ricorrente, quale unica entrata, sufficiente al sostentamento della famiglia sono stati assunti finanziamenti per l'acquisto dell'auto, per cure dentistiche e per le spese dei figli oltre che, negli ultimi anni, dopo il trasferimento a Cesenatico, per le spese funerarie di entrambi i genitori e del padre della compagna, venuti a mancare negli anni dal 2019 al 2021, con accensione di nuovi finanziamenti anche per estinguere i precedenti, con incremento del debito per interessi e permanenza, all'attualità, di tre posizioni debitorie, compresa quella per mutuo ipotecario;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza del reddito, pari a € 1.900 mensili, attualmente gravato da pignoramento e da due cessioni volontarie e dall'incapienza patrimoniale, con difficoltà di liquidazione dell'immobile in quanto in proprietà solo per la quota del 50% e gravato da mutuo ipotecario;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in € 3.151,23 di cui € 2.401,23 per compenso OCC e gestore e € 750,00 per spese di procedura.

In merito al vaglio del merito creditizio:

il Gestore ha riferito che le finanziarie con cui sono stati accesi i finanziamenti hanno tenuto adeguatamente conto del merito creditizio solo per i primi finanziamenti richiesti, mentre per i successivi finanziamenti richiesti, che si sono sommati ai precedenti, non è stato adeguatamente vagliato il merito creditizio

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede, come già anticipato, di non includere il debito garantito da ipoteca ora vantato da Prisma SPV S.r.l. pari a € 25.072,40 e di non mettere a disposizione dei creditori la quota del 50% sull'immobile ipotecato sito in provincia di Cremona a Spino d'Adda, via Circonvallazione n. 35, censito al foglio 8, p.lla 646, sub. 10 graffata a p.lla 741 cat. A/3, p.lla 118 sub. 9 cat. A/4, p.lla 120 sub. 11 graffato a p.lla 738 cat. C/6, oltre e con valore stimato, quanto all'intero pari a € 50.400. Tale scelta è dovuta al fatto che, allo stato, il ricorrente non ha raggiunto un accordo con la comproprietaria per la vendita dell'immobile, pur essendo anche quest'ultima intenzionata a procedere in tempi brevi alla vendita, utilizzando il ricavato per soddisfare integralmente il residuo credito ipotecario e suddividere a metà la differenza (stimabile in ca. € 12.000 al lordo di eventuali spese di vendita e del conteggio degli interessi maturati sul mutuo).

Considerato che la ristrutturazione dei debiti del consumatore non richiede che sia messo a disposizione dei creditori tutto il patrimonio e prevede la possibilità di un soddisfacimento anche parziale e differenziato dei creditori, non costituisce motivo di inammissibilità giuridica la previsione della non inclusione nella proposta del debito ipotecario e dell'immobile gravato da ipoteca così come dell'autovettura, il cui valore è stato peraltro valutato in € 400.

La convenienza della proposta non è sindacabile dal tribunale in presenza del rispetto delle previsioni dell'art. 67 CCII e spetterà pertanto ai creditori ogni valutazione in merito, contestando la convenienza ove ritengano che il loro credito sarebbe soddisfatto nell'alternativa liquidatoria in misura maggiore, tenendo anche conto di quanto rappresentato dal Gestore in merito.

Ci precisato, a fronte di un'esposizione debitoria di € 83.802,52, oltre alle spese in prededuzione della procedura, la proposta prevede un apporto di liquidità di complessivi € 18.000 nell'arco di tre anni mediante versamenti mensili di € 500, con cui soddisfare integralmente i crediti prededucibili e privilegiati e nella misura del 15,93% quelli chirografari come da prospetto riepilogativo che si riporta

O.C.C. Romagna	RISTRUTTURAZIONE DEBITI CONSUMATORE		
	IMPORTI PIANO	%	IMPORTI SODDISFATTI
Attivo	€ 18.000,00		
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (3 anni) - 500 euro mensili	€ 18.000,00		
TOTALE ATTIVO	€ 18.000,00		
IMPORTI DISPONIBILI	€ 18.000,00		
Crediti Prededucibili	€ 3.151,23	100,00%	
Compenso O.C.C.	€ 2.401,23	100,00%	€ 2.401,23
Spese di Procedura	€ 750,00	100,00%	€ 750,00
<i>Crediti Soddisfatti</i>			€ 3.151,23
IMPORTI DISPONIBILI TOTALI	€ 14.848,77		
Crediti privilegiati	€ 1.777,90	100,00%	
Aderisc FC	€ 507,38	100,00%	€ 507,38
Ausl Romagna	€ 262,80	100,00%	€ 262,80
Aderisc Lodi	€ 1.007,72	100,00%	€ 1.007,72
<i>Crediti Soddisfatti</i>			€ 1.777,90
IMPORTI DISPONIBILI	€ 13.070,87		
Crediti chirografari	€ 82.024,62	15,9353%	
Aderisc FC	€ 141,55	15,9353%	€ 22,56
Compass Banca SPA	€ 6.617,66	15,9353%	€ 1.054,54
Sorit SPA	€ 2.651,26	15,9353%	€ 422,49
Crio SPV 4 srl	€ 18.491,91	15,9353%	€ 2.946,74
Aderisc Lodi	€ 563,49	15,9353%	€ 89,79
ViViBanca spa	€ 12.405,83	15,9353%	€ 1.976,91
Ifis NPL Investing SPA	€ 8.838,99	15,9353%	€ 1.408,52
Fides SPA	€ 32.313,93	15,9353%	€ 5.149,32
<i>Crediti Soddisfatti</i>			€ 13.070,87
TOTALE PASSIVO	€ 86.953,75	20,7007%	18.000,00

Come precisato nella proposta, l'arco temporale del piano ha una durata triennale e prevede l'effettuazione di pagamenti annuali ai creditori per complessivi € 4.949,59 con accantonamento della somma di € 1.050,41 relativa al compenso dell'OCC che, ai sensi dell'art. 71, co. 4, sarà liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, con pagamento solo in esito all'approvazione del rendiconto.

Si riporta di seguito il prospetto con i piani di pagamento previsti.

PIANO DEI PAGAMENTI				
PRIMO ANNO	SECONDO ANNO	TERZO ANNO	TOTALE FINALE	
€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	
€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	
€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	
€ 1.050,41	€ 1.050,41	€ 1.050,41	€ 3.151,23	
€ 800,41	€ 800,41	€ 800,41	€ 2.401,23	
€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 750,00	
€ 4.949,59	€ 4.949,59	€ 4.949,59	€ 14.848,77	
€ 592,63	€ 592,63	€ 592,63	€ 1.777,90	
€ 169,13	€ 169,13	€ 169,13	€ 507,38	
€ 87,60	€ 87,60	€ 87,60	€ 262,80	
€ 335,91	€ 335,91	€ 335,91	€ 1.007,72	
€ 4.356,96	€ 4.356,96	€ 4.356,96	€ 13.070,87	
€ 4.356,96	€ 4.356,96	€ 4.356,96	€ 13.070,87	
€ 7,52	€ 7,52	€ 7,52	€ 22,56	
€ 351,51	€ 351,51	€ 351,51	€ 1.054,54	
€ 140,83	€ 140,83	€ 140,83	€ 422,49	
€ 982,25	€ 982,25	€ 982,25	€ 2.946,74	
€ 29,93	€ 29,93	€ 29,93	€ 89,79	
€ 658,97	€ 658,97	€ 658,97	€ 1.976,91	
€ 469,51	€ 469,51	€ 469,51	€ 1.408,52	
€ 1.716,44	€ 1.716,44	€ 1.716,44	€ 5.149,32	
€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori, ai quali competerà ogni valutazione in merito alla convenienza della proposta.

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento, con sospensione del pignoramento dello stipendio in corso in favore di Compass Banca, nonché delle trattenute derivanti dalle cessioni volontarie dello stipendio in essere nei confronti di Vivibanca S.p.A. e Fides S.p.A. oltre alla sospensione degli effetti dei fermi amministrativi sull'autoveicolo tg. DP613CP (R.P. A001928M del 20/01/2015; R.P. A169042T del 22/10/2018; R.P. D215037U del 17/03/2021; R.P.

C157556S del 21/02/2023; R.P. G035201M del 16/05/2023).

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da **CURTI CHRISTIAN** n. Lodi il 17/08/1975 (c.f. CRTCRS75M17E648I), residente a Cesenatico, via Botticelli n. 14/A

dispone

che a cura dell'OCC la proposta ed il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale (fino all'esito del procedimento di omologa) e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

dispone

fino all'esito del procedimento il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, con sospensione del pignoramento dello stipendio in corso in favore di Compass Banca, nonché delle trattenute derivanti dalle cessioni volontarie dello stipendio in essere nei confronti di Vivibanca S.p.A. e Fides S.p.A. oltre alla sospensione degli effetti dei fermi amministrativi sull'autoveicolo tg. DP613CP (R.P. A001928M del 20/01/2015; R.P. A169042T del 22/10/2018; R.P. D215037U del 17/03/2021; R.P. C157556S del 21/02/2023; R.P. G035201M del 16/05/2023

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a

tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Così deciso a Forlì il 1 dicembre 2023

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca